

Ancora a proposito del Referendum "ammesso"....

Come è noto, tre referendum sono stati presentati dall'Associazione Micologica e da un gruppo di cittadini nella prima metà del 2004. Avrebbero riscosso fra la popolazione un consenso superiore al 70%, secondo valutazioni non di parte, se fossero arrivati alla consultazione elettorale.

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme si è pronunciato sulla loro ammissibilità il 21 luglio 2004. Due non ammessi, uno ammesso. Hanno firmato le sentenze Giorgio Lombardi (Presidente), Augusto Barbera (Membro effettivo - Relatore-Redattore) e Giuseppe Ugo Rescigno (Membro supplente).

Occupiamoci questa volta del referendum ammesso.

Il referendum ... dimenticato

Il referendum ammesso alla consultazione referendaria aveva per oggetto il trasferimento dei beni immobili dello Stato, da autorizzarsi in Consiglio solo con una maggioranza di almeno 40 consiglieri.

La contrarietà dei governanti era data per scontato. Come del resto è avvenuto in altre occasioni. Però in altre occasioni tale contrarietà non si è spinta fino a distorcere l'iter referendario dettato dalla legge.

La legge referendaria è precisa sui tempi. Li prevede passo passo. Dalla data di deposito del quesito si hanno 90 giorni per la raccolta delle firme. Consegnate le firme, il Collegio Garante ha 20 giorni per fissare l'udienza pubblica per la discussione. Segue la sentenza.

Il Collegio Garante ha interrotto le ferie due volte per rispettare i tempi. Dice la legge: *La decisione (o sentenza) del Collegio Giudicante (oggi Garante) sul referendum è comunicata alla Reggenza, perché fissi la data di svolgimento del referendum abrogativo (o propositivo), il quale si terrà in giorno di domenica compreso fra il 60° ed il 90° giorno dalla data del decreto reggenziale di indizione del referendum stesso.*

La legge, dunque, non indica quanto tempo può intercorrere fra la emissione della sentenza e la trasmissione della stessa alla Reggenza. E non indica nemmeno quanto ne può intercorrere fra il ricevimento della sentenza da parte della Reggenza e la promulgazione da parte della Reggenza del decreto sulla data delle elezioni. Si intende - non è sempre stato così? - che il Collegio Garante emessa la sentenza, la trasmette subito alla Reggenza e che la Reggenza, ricevuta la sentenza di ammissibilità, fissa subito la data della consultazione referendaria.

Di solito sia per la trasmissione della sentenza che per la promulgazione del decreto, i tempi sono quelli materialmente necessari per approntare ed emettere gli atti.

Ebbene nel caso del referendum sui trasferimenti dei beni immobili dello Stato, la Reggenza ha, inspiegabilmente, ritardato la emissione del decreto sulla data delle elezioni. Per due mesi non se n'è addirittura parlato. Tanto che il 20 settembre 2004 è apparso sul giornale *San Marino Oggi* un articolo dal titolo *Referendum. Non si doveva andare a votare?*, in cui si ricordava, appunto, che uno dei tre referendum era stato ammesso.

Nella mattinata dello stesso 20 settembre in cui compare detto articolo comincia a circolare la voce - quando si dice il caso! - che i Capitani Reggenti in effetti il decreto lo avevano già emesso: l'avevano emesso il 7 settembre. Però nessun mezzo di comunicazione ne aveva dato notizia. I partiti, i movimenti o non lo sapevano o lo sapevano, ma acqua in bocca. Certo è che **non ne sono venuti a conoscenza i più diretti interessati**, cioè i promotori del referendum e, soprattutto, il rappresentante legale del referendum, Augusto Michelotti.

Nel pomeriggio dello stesso 20 settembre la radio di San Marino RTV informa che per il referendum sul trasferimento dei beni immobili dello Stato si sarebbe andati a votare domenica 5 dicembre. A sera ne dà l'annuncio anche la televisione e, a partire dal giorno 21, i vari giornali riportano la notizia, come una novità dell'ultima ora.

Verso una legge blocca-referendum

In contemporanea alla comunicazione che la data delle elezioni è stata fissata per domenica 5 dicembre, comincia a diffondersi la voce che comunque non si voterà, perché il governo è intenzionato a presentare quanto prima una legge che recepirà il contenuto del referendum.

Se un governo ritiene che la maggioranza degli elettori sicuramente approverà un quesito referendario, promulgare una legge che ne recepisca da subito il contenuto è una scelta corretta e, per certi aspetti, di buon senso, in quanto fa risparmiare le spese della consultazione elettorale.

In effetti il governo dimostrerà di non avere alcuna intenzione di recepire il referendum sul trasferimento dei beni immobili dello Stato. Dimostrerà di voler continuare per più tempo possibile, e con meno vincoli possibili, a dilapidare i beni dello Stato a favore dei soliti ignoti come da oltre un decennio sta avvenendo senza alcuna remora morale o politica.

I politici, usi all'autoreferenzialità delle loro camarille e alla onnipotenza della loro oligarchia, non riescono nemmeno a concepire una intrusione dall'esterno, come appunto è, per essi, una proposta referendaria promossa direttamente dai cittadini. Cosa c'entrano i cittadini? I politici vogliono continuare a disporre del patrimonio dello Stato in piena liberalità, punto e basta, e fino all'osso, come pare e piace a loro, senza render conto a nessuno. Cosa c'entrano i comitati referendari? Non bastano i collettori di tangenti a raccordare le esigenze dei gruppi affaristici con le aspettative dei personaggi che hanno in mano i partiti?

Se ci sono dei cittadini che tentano di riaccendere nel paese la speranza di un cambiamento, i politici, ormai prigionieri della loro stessa distorta mentalità, non sono più in grado di fare altro che mobilitarsi per spegnerla. Diversamente da altrove, invece di raccogliere, interpretare e fare eventualmente proprie le spinte propositive che vengono dalle gente e tradurle, all'occorrenza, in progetti, si affrettano a demonizzarle per neutralizzarle. E - come in questo caso - in modo così maldestro da mettersi alla gogna da soli.

La lunga preparazione della legge

Del - penoso - ritardo nell'emissione del decreto si è già detto ed è bene non aggiungere altro, essendoci di mezzo il comportamento della Reggenza pro tempore. Passiamo oltre. Il governo in settembre fa sapere che intende promulgare una legge che renderà inutile la celebrazione del referendum, ma non vi provvede subito. Così che la macchina elettorale si mette in moto: nomina i presidenti di seggio, stampa le schede, emette i certificati elettorali, spedisce i certificati elettorali agli elettori residenti all'estero

La legge blocca-referendum è messa all'ordine del giorno del Consiglio soltanto a fine ottobre.

A ridosso della seduta del Consiglio, il Segretario al Territorio, Giancarlo Venturini, convoca il rappresentante legale del referendum per illustrargli, verbalmente, l'impostazione della legge. Il colloquio ha un esito negativo. Del tutto negativo. La legge arriva dunque in Consiglio col parere negativo del Comitato Promotore. Il governo chiede

l'urgenza per l'approvazione. **Il Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2004 non approva l'urgenza, benché il governo disponga di una maggioranza di 52 consiglieri.**

Il governo corre subito ai ripari. Urgentemente. Come in una situazione di guerra. I cittadini vogliono con un referendum porre dei paletti alla alienazione dei beni immobili dello Stato? Non sia mai. *Hannibal ad portas*, gridavano i romani quando un pericolo esterno minacciava la città. Il governo straordinario mobilita i suoi 52 consiglieri. Quei cittadini bisogna fermarli. Fermarli subito. Ad ogni costo. Bisogna fissare una nuova linea sul Piave. Venga convocato di nuovo e con procedura d'urgenza, il Consiglio in seduta straordinaria per ripresentare la legge. E tutti i 52 consiglieri della maggioranza siano, tutti, ai loro posti ... di combattimento.

Il governo che nella sua collegialità (**Berardi Fabio, Francini Loris, Mularoni Pier Marino, Felici Claudio, Venturini Gian Carlo, Andreoli Paride, Rossini Massimo Roberto, Zafferani Rosa**) ha condotto questa operazione, di fatto ha sottoscritto il peggior manifesto contro se stesso che l'avversario più perverso avrebbe potuto concepire. Con ovvia negativa ripercussione sulla maggioranza politica di cui è espressione. Vieni fuori che il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, il Partito Socialista Sammarinese e il Partito dei Democratici, di fatto, hanno considerato la dilapidazione dei beni dello Stato una priorità assoluta della loro politica. Dilapidazione che, a loro avviso, deve continuare senza interferenze, come in precedenza.

Venerdì 5 novembre la legge blocca-referendum è approvata.

Lunedì 8 novembre si riunisce prontamente il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme per sentenziare all'istante che la suddetta legge recepisce la sostanza del quesito referendario e prontamente la Reggenza, martedì 9, emette il decreto che blocca la consultazione del 5 dicembre.

La legge

La legge blocca-referendum si compone di cinque articoli. L'art.1 indica l'oggetto della legge, l'art.4 abroga le norme in contrasto e l'art.5 fissa l'entrata in vigore.

Della materia specifica, oggetto del referendum, si occupano solo due articoli: l'art.2 e l'art.3. Due articoli brevissimi. Di poche righe.

In sostanza la legge non presenta (come sarebbe stato logico aspettarsi da governanti seri e, fra l'altro, dopo tanta gestazione) una trattazione vera e propria della materia oggetto del quesito: i trasferimenti di beni immobili dello Stato. Avrebbe potuto, ad esempio, distinguere tali trasferimenti fra quelli di proprietà e quelli di uso (e per quelli di uso prendere in considerazione la durata). Avrebbe potuto classificarli in base al valore economico degli immobili. Avrebbe potuto tener conto delle esigenze di socialità dei destinatari, etc. Niente di tutto questo.

Il testo del referendum recita: *Volete voi che i trasferimenti a qualsiasi titolo di beni immobili di proprietà dello Stato vengano autorizzati in ultima istanza dal Consiglio Grande e Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti?*

L'art. 2 della legge recita: *I trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, di beni immobili dell'Ecc.ma Camera devono essere autorizzati, in ultima istanza, dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.*

In sostanza l'oggetto del referendum "i trasferimenti a qualsiasi titolo" è stato sostituito da "i trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo". Tutto qui. Un semplice trasloco di quel "di proprietà". Un trucco da giocatori delle tre carte. Una furbata da uomo di potere che, perché ha il potere, può permettersi di umiliare fino ad irridere chi il potere non ce l'ha. Un atto che può esser assunto come indice della moralità

e della intelligenza della classe politica sammarinese in questo inizio di millennio.

Ha osservato il rappresentante legale del referendum Augusto Michelotti: *Per i Promotori del Referendum la definizione "trasferimenti a qualsiasi titolo di beni immobili di proprietà dello Stato....." prevede qualsiasi movimentazione delle proprietà statali compresi gli affitti, le permuta, le concessioni in uso a termine (a volte anche per 90 anni) e quant'altro si possa fare con le proprietà di tutti. Il progetto proposto invece, con lo spostamento della parola proprietà, limita l'effetto del quesito referendario ai soli passaggi di proprietà veri e propri stravolgendone completamente il significato.*

Gli unici che non si sono accorti della differenza fra i due testi sono i Giudici del Collegio Garante - nonché luminari del mondo giuridico italiano - i quali affermano con tutto candore che l'art. 2 della legge accoglie nella sostanza i principi ed i criteri direttivi richiesti dal Comitato Promotore del referendum, per cui si può procedere senz'altro all'interruzione della procedura referendaria in oggetto. Senza una parola di commento, senza una minima analisi dei due testi. In pratica senza un minimo accenno alle ragioni che hanno portato a cotanta decisione.

Augusto Michelotti, rappresentante legale del referendum, parla di un'ultima perla del Collegio Garante. Sostiene - gli si potrebbe dare torto? - che si tratta di una sentenza a dir poco lapidaria. Il Collegio Garante ha evitato di dare la benché minima spiegazione giuridica e in tutta sicurezza sentenzia l'articolo 2 della legge conforme al quesito.

L'articolo ... ignorato

Una sentenza non può essere senza motivazione. È una conquista antica della civiltà giuridica. A maggior ragione quando essa è, come in questo caso, inappellabile. A maggior ragione quando ci sono, dietro la sentenza, tante persone che si sono impegnate disinteressatamente per il bene pubblico lottando contro quei poteri forti che hanno deciso di sfruttare questo paese fino all'annientamento, approfittando di una classe politica capace solo di offrire la propria disponibilità a farsi corrompere.

La sentenza meraviglia non solo per l'assenza di motivazione. C'è un'altra perla. Con una sottigliezza, a dir poco, grossolana, il Collegio Garante - senza dire perché - limita l'esame della legge al solo art. 2. Ignora del tutto l'art. 3.

L'art. 3 dice che le nuove norme - cioè la maggioranza dei due terzi del Consiglio - non si applicano alle pratiche relative a trasferimenti di proprietà di beni immobili dell'Ecc.ma Camera già approvate dal Congresso di Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Chi conosce la lista di tali pratiche? Per anni si continuerà ad alienare i beni dello Stato in Consiglio con la maggioranza semplice, come se la proposta referendaria non fosse stata presentata? Si passerà ai due terzi quando non ci sarà rimasto più nulla?

L'art. 3 di per sé sarebbe stato sufficiente per dichiarare tutta la legge non conforme al testo referendario, in quanto tradisce apertamente la volontà degli 800 sottoscrittori.

I sammarinesi non hanno modo di difendersi da tali ineffabili sentenze. Il ricorso a Strasburgo rimane sempre incerto, problematico e sofferto. Non resta che tentare di far leva sull'onore professionale degli autori, diffondendole anche oltre i brevi confini della Repubblica. Giorgio Lombardi, Augusto Barbera e Giuseppe Ugo Rescigno non sono luminari del mondo giuridico universitario italiano?

Marino Cecchetti
Febbraio 2005